



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE
REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA N. 42/2025

- VISTO** il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato per 12 mesi, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena, successivamente prorogato di ulteriori 12 mesi con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2024;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023, anch’essi, parimenti, successivamente prorogati di ulteriori 12 mesi con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2024;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato per 12 mesi, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze, successivamente prorogato di ulteriori 12 mesi con la delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato per 12 mesi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c) e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino, successivamente prorogato di ulteriori 12 mesi con la delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024;

VISTO	il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che prevede all'articolo 20-ter, comma 9, che il Commissario straordinario alla ricostruzione, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei presidenti delle regioni interessate in qualità di sub-commissari, stabilendo, altresì, che questi operino in stretto raccordo con il Commissario straordinario e lo coadiuvino, in particolare, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7 del medesimo articolo 20-ter, disponendo, infine, che ad essi non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
VISTO	l'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, con il quale è stato previsto che allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è prorogato al 31 dicembre 2025;
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 24 gennaio 2025, foglio n. 243, con il quale l'Ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;
VISTA	l'ordinanza commissariale n. 1 del 31 luglio 2023, registrata dalla Corte dei Conti il 22 agosto 2023 al n. 2342;
VISTA	l'ordinanza commissariale n. 17, del 9 gennaio 2024, registrata dalla Corte dei Conti il 1° febbraio 2024 al n. 290;
VISTA	l'ordinanza commissariale n. 30 del 18 luglio 2024, registrata dalla Corte dei Conti il 14 luglio 2024 al n. 2085;
RAVVISATA	la necessità di garantire la prosecuzione delle attività di coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione assicurate mediante il Presidente della Regione Emilia-Romagna quale sub-commissario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, confermando le attribuzioni funzionali già precedentemente conferite con ordinanza commissariale n. 1 del 31 luglio 2023 e con ordinanza commissariale n. 30 del 18 luglio 2024;
DATO ATTO	che il Presidente della Regione Emilia-Romagna svolge, altresì, le funzioni di Commissario delegato ai sensi di quanto previsto dalle ordinanze di protezione civile adottate a seguito degli eventi verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, oltre che di quelli successivamente verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, di cui, rispettivamente, alle delibere del Consiglio dei ministri adottate in data 21 settembre 2024 e 29 ottobre 2024;
SENTITO	il Presidente della Regione Emilia-Romagna;

DISPONE

1. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, nella qualità di sub-commissario per la ricostruzione ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, opera in stretta sinergia con il Commissario straordinario, con specifico riferimento alle attività che riguardano il territorio dell'Emilia-Romagna, assicurando la prosecuzione delle attività poste in essere ai sensi delle ordinanze commissariali n. 1 del 31 luglio 2023 e n. 30 del 18 luglio 2024.
2. Il sub-commissario resta in carica sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.
3. In particolare, il sub-commissario prosegue a coadiuvare il Commissario straordinario nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 20-ter, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con specifico riguardo alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, procedendo alla loro attuazione, ove competente, avvalendosi dei soggetti attuatori indicati all'articolo 20-novies del citato decreto-legge, previa approvazione del Commissario straordinario, in ordine alle priorità da definirsi con meccanismi collegiali e con il coinvolgimento dei soggetti indicati dal Commissario straordinario, nonché ai fini del coordinamento di tutte le attività inerenti alla ricostruzione nell'ambito del territorio di competenza.
4. Al sub-commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
5. Eventuali disposizioni di dettaglio o integrazioni concernenti le modalità da adottare nell'attuazione di quanto contemplato nel presente atto di nomina saranno previamente condivise e formalizzate con appositi scambi di comunicazioni.
6. L'attività del sub-commissario non comporta oneri a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario. Per la prosecuzione delle funzioni attribuite ai sensi della presente ordinanza e per esigenze di carattere tecnico-specialistico, adeguatamente rappresentate, previa approvazione del Commissario straordinario, il sub-commissario potrà avvalersi delle convenzioni stipulate dal Commissario straordinario.
7. Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Commissario straordinario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Fabrizio CURCIO